Conto corrente con la Posta — Anno 86°.— Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia		All'Estero		In Italia		All'Estero	
Abb. annuo	L. 600	Abb. annuo	L. 1.200	Abb. annuo	L. 400	Abb. annuo	L. 800
» semestrale	» 350	» semestr.	» 700	» semestrale	» 200	» semestrale	» 500
» trimestrale	» 200	» trimestr.	» 400	» trimestrale	» 120	» trimestrale	» 300
Un fascicolo	» 8	Un fascicolo	» 20	Un fascicolo	» 8	Un fascicolo	» 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia		All'Estero	
Abb. annuo	L. 400 —	Abb. annuo	L. 800 —
» semestrale	» 200 —	» semestrale	» 500 —
Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l' Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del senatore dott. Federico Ricci a Ministro Segretario di Stato per il tesoro

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, con decreto in data 31 luglio 1945, ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il senatore dott. Federico Ricci a Ministro Segretario di Stato per il tesoro.

(1219)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 440.

Proroga dei termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il R. decreto 19 maggio 1942, n. 1369, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, è prorogata di sei anni per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

La maggiore estensione della durata del diritto di autore sancita dall'articolo precedente andrà a favore degli autori e dei loro eredi e legatari nei limiti e sotto le condizioni dei successivi articoli.

Art. 3.

I cessionari degli autori e dei loro eredi e legatari, in forza di cessioni assolute di diritti di autore, hanno la facoltà, dietro pagamento agli autori ed ai loro eredi e legatari di un corrispettivo adeguato, di continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per la maggiore estensione della durata del diritto di autore di cui ai precedenti articoli.

Salvo contrario accordo delle parti, il corrispettivo dovrà essere determinato sotto forma di un diritto di percentuale sui proventi lordi derivanti dall'esercizio delle facoltà cedute.

Art. 4.

L'ammontare del corrispettivo e ogni altra modalità di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo tra le parti, da un Collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri così nominati, e, in difetto di accordo, dall'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Gli arbitri decideranno secondo equità.

Art. 5.

Il cessionario che intende avvalersi delle facoltà di cui all'art. 3 del presente decreto, dovrà almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di diritto esclusivo di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, darne comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autore o ai suoi eredi e legatari e all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Qualora il cessionario si trovi per causa di forza maggiore nella impossibilità di effettuare la predetta comunicazione all'autore o ai suoi eredi e legatari, questa sarà sostituita dall'inserzione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Adempiute tali formalità, il cessionario potrà continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per il periodo di maggiore estensione della durata del diritto d'autore, salva la facoltà dell'autore o dei suoi eredi e legatari di far valere il diritto al corrispettivo secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 6.

E' egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII).

La maggiore estensione della durata dei diritti di cui al comma precedente andrà a favore esclusivo dei titolari originari dei diritti stessi o dei loro successori per atto tra vivi o a causa di morte.

Art. 7.

La sfera di applicazione del presente decreto è regolata dalle norme contenute nel titolo VI della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 8.

La proroga dei termini per il deposito delle opere e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, disposta con decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 337, scadrà alla fine dell'anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 112. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 441.

Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 323;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46 sono disponibili L. 99.900.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-1946 è autorizzata una seconda prelevazione di lire 1.000.000 (lire un milione) che si inscrivono al capitolo di nuova istituzione n. 74-*bis* « Contributo straordinario a favore dell'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » in Roma », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'indicato esercizio.

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 442.

Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste di L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1945-46 è interamente disponibile;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 323, concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario suddetto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-1946 è autorizzata una prima prelevazione di L. 100.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo per l'indicato esercizio:

Cap. n. 304-*bis* (di nuova istituzione). — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo delle Amministrazioni statali comandato a prestare servizio presso l'Alto Commissariato per la Sardegna . . . . L. 50.000

Cap. n. 313-*bis* (di nuova istituzione). — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo delle Amministrazioni statali comandato a prestare servizio presso l'Alto Commissariato per la Sicilia . . . . » 50.000

L. 100.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 443.
Istituzione, attribuzioni e ordinamento del Ministero per la Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sull'istituzione della Consulta Nazionale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 422, sull'integrazione della composizione della Consulta Nazionale;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito il Ministero per la Consulta Nazionale.

Art. 2.

Il Ministero per la Consulta Nazionale:
1) elabora e promuove l'emanazione delle norme giuridiche riguardanti la Consulta Nazionale, istituita con decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;
2) predispone ed attua tutte le misure necessarie per la costituzione ed il funzionamento della Consulta, provvedendo all'organizzazione dei relativi servizi tecnici ed amministrativi;
3) mantiene i rapporti tra il Governo e la Consulta, promuovendo la convocazione dell'Assemblea plenaria e curando le richieste di pareri alle Commissioni competenti;
4) coordina, per quanto attiene alla Consulta, l'attività di tutte le Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Il Ministro per la Consulta riceve le designazioni previste dai decreti legislativi Luogotenenziali 5 aprile 1945, n. 146, 30 aprile 1945, n. 168 e 12 luglio 1945, n. 422, e propone al Governo la nomina dei Consultori e l'eventuale loro sostituzione.

Art. 4.

Per l'attuazione dei compiti di cui all'art. 2, sono istituiti un Ufficio affari generali ed un Ufficio legislativo.

Art. 5.

Il Ministero per la Consulta provvede al funzionamento dei propri servizi con personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato e con personale avventizio assunto secondo le norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Al Gabinetto del Ministro per la Consulta si applicano le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, e successive modificazioni.
Le tabelle del personale comandato e del personale avventizio saranno approvate con decreto del Ministro per la Consulta, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 6.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero per la Consulta.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 113. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1945.
Designazione di Istituti di credito per la concessione, agli Enti locali, dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1, lettera *b*) del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, riguardante l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;
Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944, con cui venne designato per l'esercizio finanziario 1944-45 il Consorzio di credito per le opere pubbliche a concedere agli Enti locali i mutui previsti dal predetto decreto legislativo;
Ritenuta l'opportunità di estendere tale designazione, per l'esercizio 1945-46, ad altri Istituti di credito;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni comunali e provinciali a pareggio dei loro bilanci sono designati, per l'esercizio finanziario 1945-46, anche l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le Casse di risparmio italiane e, nei loro riguardi, i mutui saranno ammortizzabili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni mediante annualità costanti, comprensive di capitale e di interessi calcolati ad un tasso non superiore al 6,50 % in ragione di anno.

Roma, addì 28 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(1222)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1945.

Conferma della designazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche per la concessione, agli Enti locali, dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 lettera *b*) del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, riguardante l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944, con cui venne designato per l'esercizio finanziario 1944-45 il Consorzio di credito per le opere pubbliche a concedere agli Enti locali i mutui previsti dal predetto decreto legislativo;

Ritenuta l'opportunità di confermare tale designazione per l'esercizio 1945-46;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni comunali e provinciali a pareggio dei loro bilanci, è confermata, per l'esercizio finanziario 1945-46, la designazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, il quale continuerà a somministrare i mutui stessi alle condizioni già stabilite col richiamato decreto Ministeriale 25 novembre 1944.

Roma, addì 28 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(1221)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1945.

Modificazioni alla costituzione della Commissione speciale per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti gli articoli 5, 6, 8 della legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta nuove modificazioni al testo unico predetto;

Vista la delega contenuta nel 4° comma dell'art. 6 della legge predetta, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di fissare le norme per la formazione e la tenuta dell'albo degli esattori;

Visto l'art. 8 della stessa legge che estende all'albo dei collettori le norme stabilite per l'albo degli esattori;

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1939, n. 266, concernente norme per la tenuta degli albi nazionali e per gli esami d'idoneità per l'abilitazione alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 11 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939, numero 266, è sostituito come segue:

« Presso la Direzione generale delle imposte dirette, è costituita una Commissione speciale per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e collettori, presieduta dal direttore generale delle imposte dirette, o da un funzionario di grado non inferiore al 6° da lui delegato.

Fanno parte della Commissione:

a) due funzionari della Direzione generale delle imposte dirette di grado non inferiore all'8°;

b) un rappresentante degli esattori, designato, dagli esattori in carica, anche attraverso le organizzazioni di categoria;

c) un rappresentante dei lavoratori dipendenti dagli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette, designato dagli interessati anche attraverso le organizzazioni di categoria.

Ai membri effettivi, si aggiungono membri supplenti.

La Commissione, che si riunisce quando il presidente lo ritenga necessario, ha il compito di pronunciarsi sulle domande di iscrizione, sulla cancellazione o la sospensione degli iscritti e sulle altre questioni inerenti alla tenuta degli albi per le quali venisse richiesta dal presidente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza. A parità di voti, vale quello del presidente.

La Commissione sarà assistita da un segretario, scelto tra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette che durerà in carica per il periodo di volta in volta fissato dal presidente.

Ai componenti della Commissione verrà corrisposto un gettone di presenza, per ogni seduta, nella misura fissata dal decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, ed al segretario, un premio di operosità ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 ».

Art. 2.

La designazione dei rappresentanti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovrà essere fatta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1228)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1945.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale del 21 agosto 1944, numero 11129, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre detto anno, registro Finanze n. 1, foglio n. 310 col quale si provvide allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » e alla nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente predetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, numero 278, che approva lo statuto dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Viste le note delle Amministrazioni ed Enti indicati negli articoli 11 e 16 dello statuto precitato, con le quali si designano i rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei sindaci;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » è così costituito per il triennio 1° luglio 1945 - 30 giugno 1948:

1) comm. dott. Mosiello Cosimo, direttore capo divisione, reggente l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, presidente;

2) cav. uff. dott. Di Stefano Umberto, capo sezione, reggente la Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;

3) comm. dott. Bisogno Alfredo, capo sezione, reggente la Divisione lotto dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;

4) comm. rag. Marzo Gabriele, direttore capo della Ragioneria centrale per i servizi finanziari, membro;

5) comm. avv. Zappalà Giovanni, vice avvocato, rappresentante l'Avvocatura generale dello Stato, membro;

6) Rinaldi Rinaldo, ricevitore, rappresentante il Sindacato lottisti, membro;

7) Serra Alberto, aiuto ricevitore, rappresentante il Sindacato lottisti, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario il membro meno anziano del Consiglio di amministrazione, cav. uff. Di Stefano Umberto, capo sezione nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » è così costituito per il triennio 1° luglio 1945 - 30 giugno 1948:

1) comm. Mangini Francesco, direttore capo divisione, rappresentante la Ragioneria generale dello Stato;

2) cav. dott. Moschetto Leopoldo, consigliere nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

3) Melardo Francesco, ricevitore, rappresentante il Sindacato lottisti.

Art. 3.

Il commissario straordinario dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » cesserà dalle sue funzioni, a decorrere dalla data della registrazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1196)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1945.

Convalida dei provvedimenti relativi al personale delle organizzazioni fasciste, soppresse in virtù dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, col quale viene stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale o sotto qualunque forma al finanziamento;

Visto il successivo art. 3 col quale si dispone che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, col quale la liquidazione delle attività e delle passività del soppresso partito nazionale fascista è demandata al Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, col quale venne costituito il Ministero del tesoro, al quale, in virtù del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni tra il Ministero delle finanze ed esso Ministero del tesoro, venne affidata la gestione di stralcio del soppresso partito nazionale fascista;

Vista la lettera 21 luglio 1945, n. 505147, con la quale la Ragioneria generale dello Stato propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale impiegatizio ed operaio, addetto alle gestioni di stralcio delle organizzazioni fasciste soppresse, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 agosto 1943, n. 704, disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana a decorrere dall'8 settembre 1943;

Considerato che i licenziamenti vennero effettuati in dipendenza del trasferimento al Nord delle gestioni di stralcio delle organizzazioni fasciste soppresse;

Ritenuto, pertanto, che per i detti provvedimenti di licenziamento si rende necessario la convalida, atteso i limitati residui compiti affidati alle gestioni di stralcio predette;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente emanati, i provvedimenti di licenziamento del personale impiegatizio ed operaio, di qualsiasi categoria e grado, delle organizzazioni fasciste, soppresse in virtù dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 2.

Al detto personale, ove non sia stato già all'uopo provveduto, dovranno essere corrisposte le indennità di legge dovute alla data del licenziamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1945

Il Ministro: RICCI.

(1197)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società italiana Risiera, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 426/8, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società italiana Risiera, in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società italiana Risiera, con sede in Milano, piazza Pio XI, (commercio riso) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi oportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società italiana Risiera, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giuseppe Roda.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1207)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società italiana prodotti Schering, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 427/9, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società italiana prodotti Schering-Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società italiana prodotti Schering, con sede in Milano, (industria e commercio prodotti chimici e farmaceutici) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società italiana prodotti Schering, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Luciano Elmo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1216)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Voitglander, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 427/9, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima Voitglander, con sede in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima Voitglander, con sede in Milano, (commercio articoli fotografici) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Voitglander, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Beltramini Antonio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1215)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Weise Söhne, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 422/4, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Weise Söhne di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta Weise Söhne, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Weise Söhne, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giacomo De Palma.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1214)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.

Estensione alla sede sociale in Milano, con lo stesso sequestratario, del sequestro disposto a carico della Società dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium - direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni e Ascoli Piceno - con decreto 20 marzo 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 21 marzo u. s., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 39 del 31 marzo detto, con il quale è stata sottoposta a sequestro la Società italiana dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium - direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno;

Ritenuta la necessità, a seguito della liberazione dell'Alta Italia, di estendere il provvedimento succitato alla sede sociale in Milano;

Decreta:

Il sequestro disposto a carico della Società italiana dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium - direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno - con decreto 20 marzo 1945, è esteso alla sede sociale in Milano, con lo stesso sequestratario rag. comm. Farri Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1224)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1945.

Estensione all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale costituito dalla « Gorla-Siama S. A. - fabbriche riunite apparecchi elettromedici », con sede in Milano, del provvedimento di sequestro di cui al decreto Ministeriale 27 aprile 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 27 aprile u. s., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 maggio 1945, con il quale venne sottoposta a sequestro la filiale di Roma della « Gorla-Siama S. A. - fabbriche riunite per apparecchi elettromedici » con sede in Milano, e nominato sequestratario il dott. Giannuzzi Adolfo;

Ritenuta l'opportunità, in seguito alla liberazione dell'Alta Italia, di estendere il sequestro, per le motivazioni esposte nel suindicato decreto, all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale rappresentante la citata società;

Decreta:

Il provvedimento di sequestro di cui al decreto Ministeriale 27 aprile 1945 è esteso all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale costituito dalla « Gorla-Siama S. A. - fabbriche riunite apparecchi elettromedici » con sede in Milano, ed è dal medesimo nominato sequestratario il dott. Giannuzzi Adolfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1223)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale nelle provincie dell'Italia del Nord.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, nonchè gli articoli 72 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, sostituiti con R. decreto 14 novembre 1929, n. 1990;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 26, 27 e 28 novembre nelle seguenti Prefetture:

Alessandria, Aosta, Apuania, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Gorizia, Imperia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

I prefetti delle Provincie sopraindicate sono incaricati della esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore nel territorio sottoposto all'Amministrazione del Governo italiano il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel territorio non trasferito all'Amministrazione italiana, alla data che sarà fissata dal Governo Militare Alleato.

Roma, addì 26 luglio 1945

Il Ministro: PARRI

(1225)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.